SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
12 dicembre 2000 *

Nella causa C-435/99,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora L. Ström, consigliere giuridico, e dal signor A. Caeiros, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica portoghese, rappresentata dal signor L. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale degli affari comunitari del Ministero degli Affari esteri, dalla signora M. Romão, giurista presso la stessa direzione, e dal signor J.L. Fernandes, direttore dell'ufficio legale dell'Istituto nazionale delle acque, in qualità di agenti, 1, Rua da Cova da Moura, Lisbona (Portogallo),

convenuta,

* Lingua processuale: il portoghese.

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo trasmesso alla Commissione le relazioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli:

— 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23),

— 14 della direttiva del Consiglio 20 febbraio 1978, 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (GU L 54, pag. 19), nel testo modificato dalla direttiva del Consiglio 24 gennaio 1983, 83/29/CEE (GU L 32, pag. 28),

— 16 della direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222, pag. 1), nel testo modificato, da ultimo, dall'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adeguamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23),

— 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43),

— 5, nn. 1 e 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 22 marzo 1982, 82/176/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 81, pag. 29),

— 5, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291, pag. 1),

— 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74, pag. 49),

— 5, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 9 ottobre 1984, 84/491/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274, pag. 11), e

— 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464 (GU L 181, pag. 16), nel testo modificato, da ultimo, dalla direttiva del Consiglio 27 luglio 1990, 90/415/CEE (GU L 219, pag. 49),

nel testo dato a tali disposizioni dall'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad

essa incombenti ai sensi delle disposizioni delle dette direttive nonché degli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 10, primo comma, CE, e 249, terzo comma, CE),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
cancelliere: R. Grass,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 12 novembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendole trasmesso le relazioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli:

— 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23),

— 14 della direttiva del Consiglio 20 febbraio 1978, 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (GU L 54, pag. 19), del testo modificato dalla direttiva del Consiglio 24 gennaio 1983, 83/29/CEE (GU L 32, pag. 28),

— 16 della direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222, pag. 1), nel testo modificato, da ultimo, dall'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adeguamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23),

— 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43),

— 5, nn. 1 e 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 22 marzo 1982, 82/176/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 81, pag. 29),

— 5, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291, pag. 1),

— 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74, pag. 49),

— 5, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 9 ottobre 1984, 84/491/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274, pag. 11), e

— 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato dalla direttiva 76/464 (GU L 181, pag. 16), nel testo modificato, da ultimo, dalla direttiva del Consiglio 27 luglio 1990, 90/415/CEE (GU L 219, pag. 49),

nel testo dato a tali disposizioni dall'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle disposizioni delle dette direttive nonché degli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 10, primo comma, CE, e 249, terzo comma, CE).

2 In passato, talune direttive comunitarie in materia di ambiente prevedevano la redazione da parte degli Stati membri di una relazione in merito all'attuazione delle dette direttive nonché l'elaborazione da parte della Commissione di una relazione di sintesi. Considerato che le disposizioni in materia erano differenti e disparate, la direttiva 91/692 ha proceduto all'armonizzazione delle disposizioni esistenti per quanto attiene all'elaborazione e alla presentazione delle relazioni.

3 La detta direttiva stabilisce una periodicità di tre anni per la presentazione delle relazioni da parte degli Stati membri e prevede che esse siano elaborate sulla base di un questionario predisposto dalla Commissione, trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo oggetto della relazione stessa. Le relazioni devono essere quindi trasmesse alla Commissione entro i nove mesi successivi alla scadenza del detto periodo. Il primo periodo intercorreva dal 1993 al 1995 incluso.

4 La direttiva 91/692 comprende, in virtù dell'allegato I, tutte le disposizioni controverse.

5 A termini dell'art. 2, n. 1, della direttiva 91/692, la Repubblica portoghese avrebbe dovuto sottoporre le relazioni relative all'attuazione delle direttive di cui trattasi, relativamente al periodo intercorrente dal 1993 al 1995, entro il 30 settembre 1996.

6 Non avendo ricevuto alcuna relazione entro i termini fissati, la Commissione inviava al governo portoghese, in data 30 giugno 1998, una lettera di diffida con cui invitava il governo medesimo a presentare osservazioni in ordine all'inadempimento contestato entro il termine di due mesi.

7 Le autorità portoghesi rispondevano alla lettera di diffida con comunicazioni del 21 ottobre e 4 novembre 1998, fornendo talune informazioni e facendo soprattutto presente che non avrebbero mancato di trasmettere alla Commissione le relazioni relative all'attuazione delle direttive di cui trattasi.

8 La Commissione, in assenza di trasmissione di alcuna relazione in merito alle dette direttive, inviava al governo portoghese, con lettera 2 febbraio 1999, un parere motivato con cui l'invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi risultanti dalle menzionate direttive entro il termine di due mesi a decorrere dalla notificazione del parere stesso.

9 Il 30 aprile 1999 il governo portoghese trasmetteva alla Commissione un «documento recante le informazioni raccolte nell'ambito delle rilevazioni di qualità dell'acqua per il periodo intercorrente dal 1993 al 1997 e costituente la base ai fini della predisposizione della relazione relativa all'attuazione delle direttive (...) 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE» e trasmetteva altresì alla Commissione, in data 11 agosto dello stesso anno, un identico documento «per il periodo intercorrente dal 1993 al 1998», precisando in entrambi i casi che «la detta relazione è in corso di elaborazione e [che] sarà inviata alla Commissione non appena disponibile».

10 Non avendo ricevuto alcuna relazione, la Commissione si trovava nell'impossibilità di adempiere ai propri obblighi e di presentare la relazione comunitaria di sintesi prevista dall'art. 2, n. 1, della direttiva 91/692 e procedeva, quindi, alla proposizione del presente ricorso.

11 La Commissione sostiene che la Repubblica portoghese, non trasmettendo le relazioni di cui trattasi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato.

12 Nel controricorso il governo portoghese sostiene di aver già trasmesso alla Commissione tutti gli elementi disponibili relativi alle direttive 76/464, 82/176, 83/513, 84/156, 84/491 e 86/280. Il ritardo nell'elaborazione delle relazioni concernenti le dette sei direttive sarebbe dovuto a gravi difficoltà incontrate dai servizi competenti nella compilazione dei questionari della Commissione. Nondimeno, la predisposizione di tali relazioni dovrebbe essere possibile entro i più brevi termini.

13 Quanto alla direttiva 80/68, il governo portoghese precisa che la relazione sarà notificata alla Commissione non appena disponibile. Per quanto attiene alla direttiva 78/659, il processo di elaborazione si troverebbe in fase di completamento e la relazione dovrebbe pervenire alla Commissione entro il 30 maggio 2000. Quanto alla direttiva 78/176, il governo medesimo, pur deducendo di essere dispensato dall'obbligo di trasmettere una relazione alla Commissione in quanto non esisterebbero sul territorio della Repubblica portoghese residui risultanti dall'industria del biossido di titanio, ha tuttavia accluso, in allegato al proprio controricorso, la risposta al questionario della Commissione.

14 Nella replica la Commissione ha confermato l'avvenuta trasmissione della relazione relativa all'attuazione della direttiva 78/176. La Commissione ha tuttavia insistito sulle proprie conclusioni, sostenendo che la sussistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla posizione dello Stato membro al momento della scadenza del termine fissato nel parere motivato, restando irrilevanti i mutamenti successivamente intervenuti. La Commissione aggiunge che la circostanza che la detta relazione sia stata infine trasmessa unitamente al controricorso sta a dimostrare che il governo portoghese ben avrebbe potuto presentarla in tempo utile. L'art. 14 della direttiva 78/176 non disporrebbe peraltro alcuna deroga all'obbligo di trasmissione della relazione alla Commissione.

15 È pacifico che le relazioni relative all'attuazione delle direttive 76/464, 78/659, 80/68, 82/176, 83/513, 84/156, 84/491 e 86/280 non sono pervenute alla Commissione entro i termini fissati, ragion per cui il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione deve essere ritenuto fondato.

16 Quanto alla relazione relativa all'attuazione della direttiva 78/176, trasmessa alla Commissione unitamente al controricorso del governo portoghese, si deve ricordare che, alla luce della giurisprudenza della Corte, nell'ambito di un ricorso ex art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 13 aprile 2000, causa C-348/99, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-2917, punto 8). Nella specie è pacifico che, alla scadenza del detto termine, la relazione non era stata trasmessa.

17 Quanto all'argomento del governo portoghese secondo cui non sarebbe stato obbligato a trasmettere la relazione de qua in considerazione della propria peculiare situazione, vale a dire in quanto non esisterebbero sul suo territorio residui risultanti dall'industria del biossido di titanio — argomento rispetto al quale il detto governo si è esso stesso posto in contraddizione mediante il successivo invio della relazione —, tale argomento deve essere in ogni caso respinto. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al punto 16 delle proprie conclusioni, la disposizione di cui trattasi vincola in pari misura tutti gli Stati membri e, nel caso in cui nessuna delle operazioni previste dalla direttiva 78/176 sia stata effettuata sul territorio di uno Stato membro nel periodo considerato, lo Stato stesso è tenuto a farne segnalazione nella propria relazione, dalla cui elaborazione non può in ogni caso esimersi.

18 Conseguentemente si deve rilevare che, non avendo trasmesso alla Commissione le relazioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli:

— 13, n. 1, della direttiva 76/464,

— 14 della direttiva 78/176, nel testo modificato dalla direttiva 83/29,

— 16 della direttiva 78/659, nel testo modificato, da ultimo, dall'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adeguamenti dei Trattati,

— 16, n. 1, della direttiva 80/68,

— 5, nn. 1 e 2, primo comma, della direttiva 82/176,

— 5, nn. 1 e 2, della direttiva 83/513,

— 6, n. 1, della direttiva 84/156,

— 5, nn. 1 e 2, della direttiva 84/491, e

— 6, nn. 1 e 2, della direttiva 86/280, nel testo modificato, da ultimo, dalla direttiva 90/415,

nel testo dato a tali disposizioni dall'art. 2, n. 1, della direttiva 91/692, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle disposizioni delle dette direttive.

Sulle spese

19 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica portoghese e quest'ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Non avendo trasmesso alla Commissione le relazioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli:**

— **13, n. 1, della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità,**

— 14 della direttiva del Consiglio 20 febbraio 1978, 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, nel testo modificato dalla direttiva del Consiglio 24 gennaio 1983, 83/29/CEE,

— 16 della direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, nel testo modificato, da ultimo, dall'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adeguamenti dei Trattati,

— 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,

— 5, nn. 1 e 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 22 marzo 1982, 82/176/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini,

— 5, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio,

— 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini,

— 5, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 9 ottobre 1984, 84/491/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano, e

— 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464, nel testo modificato, da ultimo, dalla direttiva del Consiglio 27 luglio 1990, 90/415/CEE,

nel testo dato a tali disposizioni dall'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle disposizioni delle dette direttive.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Wathelet Jann Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2000.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

M. Wathelet